

N. 351/2024 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE**

Composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Roberto Rezzonico	Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio	Consigliere
Dott. Giacomo Rota	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta di cui al n. 351/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, concernente l'impugnazione della sentenza n. 521 del 2024, emessa dal Tribunale di Gela, pubblicata il 24 settembre 2024, promossa

DA

Parte_1 (P.I.: *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro tempore *Parte_2* rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Annamaria Spinello ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale in Niscemi alla Via V. Caruso, n. 2

– appellante –

CONTRO

Controparte_1 (C.F.: *C.F._1*), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Rizzo per mandato olografo in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Niscemi alla Via Samperi N. 50

– appellato –

Oggetto: garanzia per i vizi della cosa venduta

Conclusioni: come da atti di causa

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 19.01.2016 *Controparte_1*, premesso di aver acquistato dalla *Parte_1* una partita di mattonelle da pavimento in gres porcellanato marca *CP_2* mod. XWHITE 60LP 60x60 di colore bianco rivelatasi successivamente difettosa atteso che le mattonelle presentavano una diversa tonalità di bianco che era venuta alla luce a seguito della posa di esse nei pavimenti della propria abitazione ed a seguito della ultimazione del cantiere, ha convenuto in giudizio la predetta società al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno subito, comprensivo del costo dello smantellamento delle mattonelle, della posa di un nuovo pavimento, del danno morale e del danno per il mancato godimento della casa durante il tempo occorrente per i lavori di rispristino, per complessivi Euro 10.067,00.

Con comparsa di costituzione e risposta del 18.09.2017, dopo la celebrazione della terza udienza, si è costituita in giudizio la *Parte_1* contestando in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice: la società convenuta ha rilevato sia che il compratore *CP_1* era decaduto dalla garanzia per i vizi prevista dall'art. 1495 c.c. considerato che l'ultima fornitura di mattonelle era avvenuta nel maggio 2015 a fronte di una contestazione del vizio palesata il successivo agosto del 2015, sia che, al momento della consegna e prima della posa in opera, il committente non aveva lamentato alcun vizio in ordine alla qualità delle mattonelle che, senza contestazione alcuna, erano state collocate nell'immobile, sia che in sede di sopralluogo congiunto tra le parti effettuato nell'agosto del 2015 nessun vizio era stato rilevato dalla società produttrice delle mattonelle, sia che, ove sussistente, la leggera, non apprezzabile ed impercettibile variazione di tonalità delle mattonelle denunciate non costituiva vizio della cosa venduta, come riferito dallo stesso produttore delle mattonelle *Parte_3* di [...]

Controparte_3 che aveva rappresentato come la stonalizzazione delle mattonelle costituiva una caratteristica fisiologica del prodotto, sia che la presunta variazione di tonalità delle mattonelle, ammesso e non concesso che costituisse un vizio della cosa, era riconoscibile dall'attore il quale avrebbe dovuto immediatamente segnalare l'incongruenza ai fini della sostituzione delle poche mattonelle aventi diversa tonalità di bianco, sia infine che, a fronte della posa in opera delle mattonelle, era da escludersi qualsivoglia forma di garanzia stante l'avvenuta accettazione di esse ad opera del committente attore.

La *Parte_1* ha infine contestato l'ammontare del danno richiesto dal *CP_1* posto che, a suo dire, i rimedi di tipo restitutorio nella vendita dei beni di consumo, quali la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, potevano essere attivati soltanto in via subordinata alla riparazione o sostituzione e che soltanto qualora la sostituzione e/o la riparazione fossero da ritenere impossibili od eccessivamente onerose il compratore poteva pretendere la risoluzione del contratto; la società convenuta ha precisato che nel caso di specie, atteso che il compratore non aveva eseguito la dovuta verifica del tono delle mattonelle prima della collocazione di esse sul pavimento e che aveva già provveduto alla posa in opera delle mattonelle acquistate in tutte le camere dell'immobile, la strada della restituzione del prezzo quale effetto della risoluzione del contratto di vendita delle mattonelle non poteva essere percorsa in quanto non poteva seguire la restituzione delle mattonelle, oramai ubicate nel pavimento, ad essa società venditrice.

La causa ha visto l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società venditrice convenuta, l'assunzione della prova per testi nonché l'espletamento della c.t.u. a firma Arch. *Persona_1* volta sia all'accertamento dei vizi palesati dalla difesa di parte attrice consistenti nella sussistenza della diversa tonalità fra le piastrelle allocate nel pavimento, sia

alla verificabilità e rilevabilità della differenza di tono mediante esame visivo prima della posa in opera, sia alla quantificazione delle somme occorrenti per il rifacimento della pavimentazione con materiale della stessa tipologia e qualità e derivanti dal mancato godimento dell'appartamento nel tempo occorrente per il rifacimento dei lavori: indi il giudizio è giunto al naturale epilogo tramite l'adozione della sentenza n. 521 del 2024, pubblicata il 24 settembre 2024, mediante la quale il Tribunale di Gela ha accolto la domanda risarcitoria del CP_1 condannando la Parte_1 al risarcimento del danno per complessivi Euro 9.268,44 comprendente l'importo di Euro 350,00 per il danno da mancato utilizzo dell'immobile in costanza dello smantellamento del pavimento e della posa del nuovo materiale edile: in sostanza il Tribunale, dopo avere disatteso l'eccezione della Parte_1 di decadenza del compratore dalla garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c. stante la tardiva costituzione in giudizio della società venditrice, ha riconosciuto la diversa tonalità delle mattonelle utilizzate per la posa del pavimento su tutta la superficie dell'immobile, l'interesse negoziale del committente compratore ad avere un pavimento con mattonelle di tonalità omogenea di bianco, l'inadempimento della società venditrice alle proprie obbligazioni per responsabilità contrattuale secondo i normali parametri di diligenza che ci si può legittimamente attendere da un operatore economico qualificato ex art. 1176, secondo comma, c.c., quale risulta essere la Parte_1, la percettibilità del vizio soltanto a seguito della posa delle mattonelle sul pavimento ed, infine, la necessità del ristoro, a carico della Parte_1, dell'intero costo di smantellamento e successiva posa di nuovo materiale edile, stante l'impossibilità di sostituzione delle sole mattonelle incise dalla diversa tonalità di bianco.

La *Parte_1* ha proposto appello avverso la sentenza n. 521 del 2024 contestando il complessivo ragionamento mediante il quale il Tribunale di Gela era pervenuto alla sua condanna e facendo leva su due profili di doglianza.

Con il primo motivo di impugnazione la società si è lamentata del fatto che il Giudice di primo grado si fosse appiattito alle risultanze dell'espletata consulenza che avevano ritenuto sussistente, quale presupposto dell'incoata azione, un vizio del bene compravenduto giuridicamente rilevante, consistito nella diversa tonalità di bianco del materiale edile, non facilmente rilevabile se non dopo la posa in opera delle mattonelle oggetto del contendere e dopo la pulizia dell'intero cantiere, e ciò sulla errata considerazione per cui le particolari condizioni ambientali di un cantiere, connotato da polveri e da detriti di risulta, impedivano la possibilità di rilevare le due differenti tonalità di bianco prima della definitiva posa delle mattonelle: ad avviso della società appellante, la presunta variazione di tonalità delle mattonelle denunciata, ammesso e non concesso che costituisse un vizio della cosa, era comunque riconoscibile dall'attore e, pertanto, a fronte della posa in opera delle mattonelle, si doveva escludere qualsivoglia forma di garanzia e, conseguentemente, qualsivoglia responsabilità per il risarcimento dei conseguenti danni considerato che, stante l'evidenza del vizio, il committente compratore, previa tempestiva denuncia, avrebbe dovuto mettere a disposizione del fornitore le partite di mattonelle riconosciute difettose per procedere, a seguito di verifica con la società produttrice, all'eventuale sostituzione, senza incedere nella messa in posa; la *Parte_1* osservava poi come nelle medesime scatole contenenti le mattonelle, in maniera chiaramente leggibile, fosse prescritto di controllare tono, calibro e scelta delle piastrelle prima della posa di esse pena, in mancanza, la non accettazione di alcuna contestazione sul materiale già posato, suggerimento non accolto dal compratore *CP_1* il quale acconsentì alla posa delle mattonelle senza avere previamente verificato il reale

stato del materiale la cui distonia era facilmente emersa in sede di analisi congiunta delle piastrelle che lo stesso CP_1 custodiva ancora in scatoloni ubicati presso il proprio immobile.

Con il secondo motivo di impugnazione la Parte_1 ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il deciso aveva ritenuto sussistenti i presupposti ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno intentata *contra se* che, ancorché rappresenti un'azione alternativa e/o cumulabile con quella di garanzia, comunque presuppone la non riconoscibilità del vizio ex art. 1491 c.c., escludendo la riconoscibilità del vizio il sorgere della garanzia per i vizi nonché la possibilità per il compratore di ottenere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno previsto dall'art. 1494 c.c.: nel caso di specie, ad avviso della società appellante, la diversa tonalità di bianco delle mattonelle che, alla luce delle verifiche eseguite dal c.t.u. designato, era stata qualificata come vizio delle stesse, era riconoscibile prima della posa in opera e, pertanto, l'applicazione nella pavimentazione ne aveva comportato l'accettazione con esclusione della garanzia e della collegata azione risarcitoria, senza sottacere che, a fronte dell'applicazione delle stesse sul pavimento dell'abitazione, il compratore non poteva più pretendere il risarcimento del danno ma, al limite, la sostituzione delle mattonelle per le quali sussisteva la diversa tonalità di bianco.

La Parte_1 ha argomentato come un compratore diligente avrebbe secondo la buona prassi dovuto, per il tramite di imprese specializzate nella posa delle piastrelle, non installare tutto il materiale edile ma inizialmente prelevare le piastrelle da più scatole contemporaneamente, poi procedere ad un'attenta pulizia del massetto affinché la stesura della colla necessaria per l'applicazione del pavimento non venisse sporcata e compromessa per la presenza di materiali estranei, ed infine effettuare la successiva posa di una significativa quantità di

pezzi proprio per rilevare eventuali vizi, testare la corrispondenza del colore a quello prescelto ed effettuare la verifica dimensionale delle piastrelle, con la conseguenza che tale mancata condotta diligente ad opera del compratore CP_1 ostava a che il chiesto risarcimento del danno comprendente sia il rimborso del costo delle mattonelle e delle spese necessarie per il rifacimento della pavimentazione con materiale della stessa tipologia e qualità, sia il ristoro del mancato godimento dell'appartamento nel tempo occorrente per il rifacimento dei lavori, potesse esserle richiesto: ad avviso della società appellante *“rilevata la diversa tonalità delle mattonelle e verificata la stonalizzazione quale vizio del prodotto, era dovere e diritto del rivenditore procedere semmai alla sostituzione, come previsto per legge nella vendita dei beni di consumo e come previsto per contratto nel caso di specie, oltre che nella prassi delle compravendite di beni di tale categoria, soprattutto, per problematiche connesse alla tonalità”*.

La Parte_1 ha infine ritenuto che, anche a voler accogliere l'argomentazione del c.t.u. relativa alla non riconoscibilità della diversa tonalità delle mattonelle quale vizio del bene compravenduto se non al momento della posa delle piastrelle, doveva escludersi in capo a sé alcuna colpa atteso che se il decidente *“ha fatto proprie condividendole le conclusioni del ctu, secondo cui la diversa tonalità delle mattonelle qualificabile come vizio delle stesse non era rilevabile se non dopo la posa in opera, la pulizia della pavimentazione e in presenza di determinate condizioni di luce, allora anche la* Parte_1 *non avrebbe potuto conoscere del vizio in questione e, pertanto, l'ha ignorato senza colpa. Infatti, non può non rilevare come proprio la natura peculiare del vizio (lievemente diversa tonalità di bianco percepibile solo e soltanto dopo la posa in opera, dopo la pulizia della pavimentazione e in presenza di determinate condizioni di luce) incide sulla soglia di diligenza che poteva essere pretesa dal rivenditore, limitandone se non escludendone del tutto la colpa. La natura e le*

condizioni di rilevabilità del vizio in esame, infatti, implica come anche laddove il rivenditore avesse proceduto presso il proprio negozio “a controlli periodici o su campione” non avrebbe potuto rilevare la diversa tonalità delle mattonelle e, pertanto, il vizio. Come rilevato dal c.t.u., la diversa tonalità è stata definita talmente lieve da essere percepibile (soltanto dopo la posa e pulizia delle mattonelle e) a determinate condizioni di luce, condizioni che sono chiaramente differenti in base agli ambienti ove vengono posizionate le mattonelle. Inoltre si osserva, come precisato dal CTU a pag. 13 della relazione peritale, la valutazione del tono delle piastrelle avviene in fabbrica tramite Misure colorimetriche condotte con apposita strumentazione, in aderenza al metodo UNI EN ISO 10545.16 “Piastrille di ceramica. Determinazione di piccole differenze di colore”. Precisamente la tonalità riscontrata tramite o “spettrofotometro di riflettanza” o “colorimetro tristimolo”. Chiaramente non si tratta di strumentazione a disposizione di un rivenditore come la società convenuta e odierna appellante. Alla luce di quanto sopra la presunzione di colpa del rivenditore poteva ragionevolmente ritenersi superata, non potendo avere lo stesso le competenze e gli strumenti per essere a conoscenza del vizio”.

La società appellante ha infine affermato che, nonostante la rilevabilità della stonalizzazione, la posa in opera delle mattonelle aveva implicato l'accettazione delle stesse escludendo qualsivoglia garanzia a favore del compratore ed ogni diritto risarcitorio dal momento che, applicando le mattonelle, con la di lui condotta l'attore, direttamente o per il tramite del suo posatore, aveva impedito al venditore, appurata positivamente l'esistenza del vizio giuridicamente rilevante, di procedere alla sostituzione del prodotto difettoso, “cosa ben diversa e sicuramente meno onerosa rispetto alla richiesta di restituzione del controvalore dell'intera pavimentazione che non può, pertanto, non ritenersi illegittima”.

Si è costituito nel giudizio di appello Controparte_1 instando per la infondatezza del gravame e per la conferma della sentenza di primo grado: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione all'udienza cartolare del 26 marzo 2026.

Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato dalla Parte_1 per i motivi di seguito evidenziati.

La presente fattispecie trae linfa dall'azione di responsabilità contrattuale per garanzia per i vizi sulla cosa venduta intentata dal compratore Controparte_1

[...] avverso il rivenditore Parte_1 per una partita di piastrelle consegnate nel maggio del 2015 che il CP_1, allorché ne provvide alla posa sui pavimenti della propria abitazione, si accorse presentare diverse tonalità di bianco sì da rendere non uniforme il manto delle pavimentazioni allocate ai vari piani dell'immobile interessato: la distonia dei colori delle mattonelle è stata acclarata dalla c.t.u. espletata in corso di causa per una quantità non limitata di piastrelle e per tutte le pavimentazioni dell'immobile, c.t.u. che ha evidenziato alle pagine 17 e seguenti che *“ad un accurato esame visivo della pavimentazione, è emerso che le piastrelle fornite non presentavano l'attesa omogeneità di colore. In particolare, è possibile rintracciare 2 toni differenti di bianco: un bianco più caldo ed un bianco più freddo.... La differenza di colore tra le piastrelle, sia pure debole, è comunque percepibile e si rende ancor più leggibile nell'accostamento di più piastrelle, nonché al variare della quantità e qualità della luce. Dall'esame della pavimentazione condotta durante il sopralluogo è emerso che al variare delle condizioni di luminosità è possibile apprezzare una differenza di tono tra piastrelle che avrebbero dovuto, invece, essere di colore perfettamente uniforme. Fonte e temperatura della luce (radente, diffusa, calda, fredda, naturale, artificiale) rendono, dunque, più o meno evidente la presenza di differenze tra le piastrelle. Tali stonalizzazioni sono state rintracciate sia nella pavimentazione*

posta in opera al primo livello (PT) dell’abitazione che in quella al secondo livello (1°P).... La presenza di tonalità diverse, in caso di piastrelle extra white V1, costituisce vizio delle piastrelle: tale circostanza configura, nello specifico, un vizio di aspetto in una pavimentazione caratterizzata dall’uniformità del colore”.

La Corte rileva che, sulla base delle risultanze della c.t.u., l’esistenza della distonia del colore bianco delle piastrelle ubicate nei pavimenti del CP_1 possa dirsi circostanza assodata, distonia che ha comportato la non uniformità della tonalità su tutti i pavimenti dell’immobile: tale stato di fatto, implicante un evidente vizio della cosa venduta, attesta un grave inadempimento del rivenditore delle piastrelle che deve rispondere della sussistenza dei vizi secondo le regole ordinarie in materia di vendita di cose mobili.

Il punto su cui le parti divergono attiene alla riconoscibilità o meno del vizio prima che il compratore CP_1 provvedesse alla posa delle mattonelle sì da averne reso impossibile la restituzione al rivenditore e la successiva eventuale sostituzione con altre: la Corte non può fare altro che rilevare la intima contraddittorietà delle asserzioni difensive della Parte_1 la quale da un lato ha escluso che le impercettibili differenze di colore delle piastrelle oggetto di fornitura costituissero vizio redibitorio tale da comportare l’attivazione dei rimedi risolutorio e risarcitorio, avendo la società rilevato che in sede di sopralluogo effettuato in contraddittorio nessun vizio era stato riscontrato dalla stessa società produttrice che in tale occasione rappresentò che “la leggera, impercettibile ed non apprezzabile variazione di tonalità di bianco rappresentasse una caratteristica delle mattonelle e non anche un vizio di fabbricazione” (si veda la comparsa di costituzione e risposta in primo grado della Parte_1), mentre dall’altro ha affermato come i vizi fossero ben riconoscibili dal CP_1 o dal di lui posatore anche prima della posa delle

piastrelle, non potendosi conciliare tale ultima asserzione con la natura impercettibile del vizio; la Corte si domanda poi il perché, stante la natura impercettibile del vizio come affermato dalla difesa della *Parte_1*, il compratore *CP_1* avrebbe dovuto visionare le mattonelle allocate presso le scatole che lo stesso deteneva, non palesandosi sentore alcuno che quest'ultimo dovesse esaminare i campioni prima della posa.

In realtà al fatto che i vizi non fossero riconoscibili prima della posa delle piastrelle sui pavimenti depongono non soltanto le risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa, non soltanto l'intima contraddittorietà delle difese della [...] *Parte_1* e quanto proferito dal produttore che, in occasione del sopralluogo congiunto dell'agosto del 2015, riferì della impercettibilità della distonia del colore, ma anche da quanto affermato dal legale rappresentante della società appellante *Parte_2* in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 19 settembre 2017 allorché ha riferito “*che il materiale era in conformità*”: se le mattonelle erano conformi, il loro vizio cromatico non poteva certo dirsi riconoscibile se non dopo accurate analisi quali quelle evidenziate, come detto, dalla c.t.u. espletata in causa.

Al quesito volto ad accertare se la differenza di tono poteva essere rilevata mediante esame visivo prima della posa in opera il c.t.u. ha risposto che “*Le stonalizzazioni sono presenti ma non di immediata individuazione. Un sia pur attento esame visivo delle piastrelle prelevate dalle scatole prima della posa in opera non avrebbe potuto rivelare la differenza di tono, che si è invece resa visibile a pavimento steso e pulito. Si ritiene che la possibilità di individuare il difetto prima di aver completato la posa, o addirittura tramite posa a secco, non sia possibile, in casi come questo, nonostante l'applicazione delle regole di buona prassi da parte delle maestranze. La possibilità di individuare i due toni è, infatti, fortemente condizionata dalla quantità di piastrelle accostate, dalla*

quantità di polveri di cantiere e dal variare della luce. Tale esame avrebbe dovuto essere condotto in assenza di polveri di cantiere, che tendono a rendere meno percepibile la stonalizzazione tra piastrelle. Trattandosi di toni tendenti al bianco, le polveri di cantiere possono infatti influire negativamente sulla possibilità, da parte delle maestranze, della DL e/o della committenza, di individuare le variazioni di tonalità riscontrate dalla sottoscritta a pavimento perfettamente pulito. La posa in cantiere a secco, ovvero la posa di qualche metro quadrato di piastrelle accostate tra loro senza colla, avrebbe potuto ovviare al problema della riconoscibilità del vizio solo in assenza di polveri e solo stendendo una significativa quota di materiale. Infatti, il contrasto tra il bianco delle piastrelle ed il grigio del massetto produce un fenomeno percettivo che tende ad omogeneizzare i toni di bianco, rendendoli meno percepibili, proprio a motivo del contrasto con il colore grigio del massetto. Tuttavia, tale circostanza esula dalla buona prassi, ed anche il piastrellista più attento ed esperto avrebbe avuto difficoltà ad individuare un vizio non macroscopico, quale quello di che trattasi. Si ritiene non possibile anche l'individuazione del difetto dopo la posa di una quota significativa di pavimentazione: infatti, poiché la stonalizzazione è lieve, la presenza delle polveri di cantiere avrebbe reso meno visibile il difetto, man mano che la lavorazione veniva portata avanti: sul pavimento posato si deposita infatti uno strato di polvere sottile, dovuto al taglio di piastrelle o alla dispersione di prodotti di cantiere come colle, leganti, malte, che tende ad omogeneizzare i colori. Assolutamente da escludere è, infine, la eventualità che le piastrelle abbiano assunto sfumature differenti con l'utilizzo ed i successivi lavaggi, viste le specifiche certificate per le stesse dalla scheda tecnica confermate dall'assenza di porosità e/o difetti superficiali riscontrabili a occhio nudo”: tali affermazioni sono state viepiù corroborate in sede di risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte appellante, laddove il c.t.u. ha palesato che “le

stonalizzazioni delle piastrelle prelevate dalla scatola di scorta sono state rilevate solo dopo lunga e attenta osservazione, ponendo le piastrelle sia su bianco che su grigio”, che “durante il sopralluogo il pavimento è stato a lungo controllato e scrutato dalla scrivente, al fine di individuare le differenze tra le piastrelle. Tale operazione è stata condotta stanza per stanza osservando da diverse angolazioni rispetto alla fonte di luce (naturale frontale, naturale posteriore e naturale laterale; a finestra chiusa e luce artificiale accesa; a finestra aperta e luce artificiale accesa). Questo è stato fatto perché, a seconda dell’ampiezza dell’ambiente, della porzione di pavimentazione libera dall’ingombro della mobilia e della quantità della luce non è stato possibile appurare con facilità l’incidenza delle stonalizzazioni”, ed infine che “il vizio rilevato in sede di sopralluogo nell’appartamento non poteva essere meglio rilevato in fase di cantiere, in considerazione del fatto che il vizio è debole e percepibile su tutta la pavimentazione e che le piastrelle non generano forti contrasti le une con le altre”.

Anche a volere ribadire il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2756 del 06/02/2020 secondo cui “L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione” e che il grado della diligenza esigibile da parte del compratore “non possa essere predicato in astratto ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente”, nel caso in esame il vizio consistito nella diversa cromaticità delle piastrelle non poteva ritenersi riconoscibile se non dopo la loro posa e la pulizia del cantiere, con la rimozione della polvere e dei detriti di risulta,

con la conseguenza che deve confermarsi sia la responsabilità ex artt. 1492 e 1494 c.c. per i vizi delle piastrelle in capo al rivenditore odierno appellante, sia la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno in favore del compratore *CP_1*, non avendo il suddetto rivenditore dato alcuna prova di avere ignorato senza propria colpa l'esistenza dei vizi: non risulta del pari possibile, secondo l'auspicio difensivo della *Parte_1*, limitare il risarcimento del danno unicamente con la sostituzione delle mattonelle difettose a fronte della richiesta di sostituzione di tutto il pavimento, avendo la consulenza correttamente escluso tale possibilità a causa dell'elevato numero di mattonelle affette da distonia di colore sparse su tutti i pavimenti.

Congruo infine si palesa l'ammontare del danno liquidato, avuto riguardo al computo metrico allegato alla c.t.u. ed alla modesta somma riconosciuta al *CP_1* a causa della temporanea non utilizzabilità dell'immobile allorché quest'ultimo sarà interessato dai lavori di rispristino.

Consegue in definitiva il rigetto del gravame: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate alla *Parte_1*, avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello di valore da Euro a € 5.201,00 e fino a Euro 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della parte impugnante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:

- Rigetta l'appello azionato dalla *Parte_1* avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Gela n. 521 del 2024, pubblicata il 24 settembre 2024, che conferma;

- Condanna la *Parte_1* al pagamento delle spese di lite sostenute da *Controparte_1* nel presente grado di giudizio, spese liquidate in Euro 3.966,00 (di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della *Parte_1*, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso a Caltanissetta in data 30 aprile 2026

Il Consigliere estensore

Dott. Giacomo Rota

Il Presidente

Dott. Roberto Rezzonico